

*poration*“) e perciò, qualora non manchino anche le altre premesse, è facilitata all'esercizio del diritto elettorale comunale, anche nel caso si tratti di una *filiale*, di un'impresa commerciale *estera*.

(Corte amm. 20/10 1905, N. 11226, B. 3844 A).

Una *società per azioni*, conserva il diritto di voto che le spetta, anche durante la sua *liquidazione*.

(Corte amm. 18/4 1901, N. 3063. B. 261 A.).

Una *cassa di risparmio comunale*, è una persona giuridica diversa dal Comune, ed ha perciò il diritto di voto comunale.

(Corte amm. 22/5 1896, N. 3105. B. 9668, e 30/11 1904. N. 12696. B. 3111 A).

Al *beneficio parrocchiale* non compete un diritto elettorale comunale separato da quello del parroco, ma l'imposta del beneficio va aggiunta a quella del beneficiato.

(Corte amm. 19/9 1899. N. 7497, B. 13.119).

---

2.

*Diritto attivo di elezione, senza riguardo al pagamento d'imposte.*

Si premette, che quasi tutti i regolamenti elettorali comunali, delle varie provincie, fanno dipendere tale diritto dalla circostanza, che la rispettiva persona sia *pertinente* del Comune. E perciò, anche le decisioni della Corte Amministrativa, che vengono riportate, andrebbero intese nel senso: che esista la *premessa della pertinenza*, indispensabile pel diritto di voto comunale, senza riguardo all'imposte.

\* \* \*

Il diritto elettorale dei *sacerdoti* non dipende da un impiego stabile.

(Corte amm. 1/12 1900, N. 7052. B. 14881 Dalmazia). Anche per questo caso però, valga l'osservazione preliminare che ci dovrebbe essere la *premessa della pertinenza*. E quindi, i sacerdoti secolari in generale ed i regolari in cura d'anime, hanno a *parere dell'autore*, diritto di voto solamente in quanto:

1. i sacerdoti secolari, sieno *pertinenti* nel Comune, pel titolo della nascita, od altrimenti, oppure per espressa concessione della pertinenza comunale;

2. i sacerdoti secolari, in quanto siano parroci effettivi, o curatori d'anime *stabili*, avendo acquistata per tale titolo la *pertinenza* comunale;